

La NASPI è la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego e sostituisce tutte le altre indennità di disoccupazione inclusa l'ASPI. E' stata introdotta a maggio 2015 con il D. Lgs 22/2015 ed è figlia del JOB ACTS.

I soggetti che possono aderire alla NASPI sono tutti i dipendenti del settore privato inclusi gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative mutualistiche ed anche i lavoratori con qualifica dirigenziale

. Non vengono inclusi invece i soggetti delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli.

Per accedere alla NASPI è necessario:

- perdere il lavoro in modo volontario ovvero senza alcuna decisione presa dal dipendente;
- trovarsi nello stato di disoccupazione;
- il richiedente della NASPI deve aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro;
- il richiedente deve avere la possibilità di dimostrare di aver lavorato almeno per 30 giorni nei 12 mesi precedenti il periodo di inoccupazione.

In presenza dei suddetti requisiti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 22/2015 la Naspi sarà calcolata sulle retribuzioni imponibili rilevate negli ultimi 4 anni divisa per il numero delle settimane contributive e moltiplicate per 4,33.

Se l'importo della retribuzione mensile è inferiore o uguale ad € 1.195,00 la Naspi sarà pari al 75% della stessa, se invece l'importo della retribuzione mensile è superiore ad € 1.195,00 la Naspi sarà pari al 75% della retribuzione mensile più il 25% della retribuzione eccedente gli € 1.195,00 fino ad un massimo di € 1.300,00 (importo determinato per il 2016) rivalutato per gli anni successivi ai sensi dell'art. 4, comma 2 D.Lgs n. 22/2015.

L'importo della Naspi non è sempre lo stesso per l'intera durata ma inizierà a scendere del 3% dal IV mese in poi.

Il periodo previsto dalla NASPI è pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi 4 anni con una durata massima prevista di 24 mesi. Sono esclusi dal conteggio dei 4 anni i periodi contributivi che hanno già dato luogo a precedenti calcoli di periodi di disoccupazione. La domanda per ottenere l'indennità NASPI deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro attraverso i canali telematici. A tal proposito si può presentare la domanda tramite Patronati o tramite il cassetto previdenziale dell'INPS a disposizione per tutti i cittadini e spetta dall'VIII giorno successivo alla data di disoccupazione anche se la domanda è presentata successivamente.

Il percepimento della NASPI è soggetta allo stesso regime fiscale applicato nel cedolino paga. Sarà quindi cura del disoccupato poi scaricare la CU dal sito dell'INPS per assoggettarla a tassazione. Si ricorda che la presenza di due CU in un anno comportano obbligatoriamente la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se durante il periodo di disoccupazione il disoccupato decidesse di **aprire una sua attività imprenditoriale oppure decidesse di sottoscrivere una quota sociale di una cooperativa mutualistica, questo avrà diritto a richiedere l'anticipazione in un'unica soluzione dell'intero importo spettante della NASPI**

. La domanda per l'anticipazione deve essere presentata entro 30 giorni dell'inizio dell'attività lavorativa.

La NASPI viene persa se:

- non si è più disoccupati per più di 6 mesi consecutivi;

- qualora inizi un'attività autonoma senza aver richiesto l'anticipazione nei primi 30 giorni di inizio attività;
- raggiungimento dell'età e dei requisiti del pensionamento;
- rifiuto di partecipare alle iniziative di riqualificazione professionale;
- mancata accettazione di un offerta di lavoro congrua.